COMUNICAZIONI

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

(TESTO CORRETTO)

LA CORTE,

visti i poteri conferiti alla Corte di Giustizia dal Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, dal Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea e dal Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica (Euratom);

visti gli articoli 3 e 4 della Convenzione relativa a talune istituzioni comuni alle Comunità europee;

visti gli articoli 20, 28 e 44 del Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio;

visto l'articolo 44 del Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Economica Europea;

visto l'articolo 45 del Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Europea dell'Energia Atomica;

viste le lettere in data 23 dicembre 1958 con cui la Corte di Giustizia ha trasmesso ai Consigli il progetto di Regolamento di Procedura;

vista l'approvazione unanime data il 2 febbraio 1959 dal Consiglio della Comunità Economica Europea ai sensi dell'articolo 188 del Trattato;

vista l'approvazione unanime data il 2 febbraio 1959 dal Consiglio della Comunità Europea dell'Energia Atomica ai sensi dell'articolo 160 del Trattato;

vista l'approvazione data il 2 marzo 1959 dal Consiglio speciale di Ministri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio ai sensi degli articoli 20 e 28 del Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia;

Ha adottato il presente Regolamento di Procedura: